



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Seconda Civile

n. 7/2018 r.a.c.c.

Il giudice delegato

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Mapelli Luca, nato a Bergamo il 29 dicembre 1971, rileva quanto segue.

Mapelli Luca ha presentato un piano di soddisfacimento dei creditori con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi, le cui funzioni vengono svolte da un professionista avente i requisiti di legge nominato dal Presidente del Tribunale, OCC che ha depositato la relazione prescritta dall'art. 9, comma 2 l. n. 3/12, come modificata dalla l. n. 212/12.

La proposta di accordo promana da un soggetto persona fisica, non assoggettabile a fallimento e concordato preventivo, che si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra il suo patrimonio, nella parte prontamente liquidabile, e le obbligazioni contratte, il che determina la compresenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo e di quello oggettivo della procedura concorsuale degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Sinteticamente, a fronte di debiti complessivamente stimati nell'importo di € 261.429,58, di cui:

1. € 71.164,45 nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione a titolo di IVA (di cui € 53.920,00 per capitale, € 7.546,65 per interessi ed € 9.697,80 per sanzioni);
2. € 146.728,69 (per capitale, interessi e sanzioni) nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione a titolo di IRPEF, IRAP e altre imposte;
3. € 20.367,08 nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione a titolo di aggio;
4. € 13.311,09 nei confronti dell'INPS;
5. € 6.494,90 nei confronti del Comune di Bolzano;
6. € 1.771,36 (per capitale, interessi e sanzioni) nei confronti della Camera di Commercio;
7. € 580,67 nei confronti della Prefettura di Bergamo;
8. € 270,95 nei confronti del Comune di Torre Boldone;
9. € 219,04 nei confronti del Comune di Firenze;
10. € 160,76 nei confronti del Comune di Nova Ponente;
11. € 153,55 nei confronti del Comune di Lives;
12. € 114,09 nei confronti del Comune di Sondrio;
13. € 92,95 nei confronti del Comune di Appiano;

la proposta prevede un "fabbisogno" di € 101.985,14 al fine del pagamento

- integrale del debito privilegiato del debito erariale per IVA, in linea capitale, pari a € 53.920,00;

- in misura percentuale, pari al 21,94%, di tutti i restanti debiti;

oltre al pagamento integrale, in prededuzione, del compenso professionale dell'OCC, pari a € 2.537,60;

secondo le modalità indicate nel piano.

*Genovani*

Il ricorrente non possiede beni immobili né altri beni o crediti. Pertanto, tale "Fabbisogno" è composto esclusivamente dalla retribuzione da lavoratore dipendente, pari a € 33.600,00 netti all'anno, cui aggiungere 13<sup>e</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità per ulteriori € 5.600,00. Considerato poi che la somma di cui il proponente necessita per le esigenze familiari viene quantificata in € 2.400,00 al mese, la proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che, tenuto conto delle effettive capacità reddituali del proponente e delle spese necessarie al proprio sostentamento, prevede la destinazione della somma annuale di € 10.200,00 per il soddisfacimento del ceto creditorio, da corrispondersi in ratei mensili di pari importo.

La proposta è, dunque, finalizzata a consentire il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati per IVA, nonché il soddisfacimento parziale di tutti gli altri crediti in misura pari al 21,94%, ivi compreso il credito relativo alla voce "Accessori IVA" (a tale ultimo riguardo, la previsione contenuta nella proposta appare ammissibile, avuto riguardo alle Circolari emanate dalla Agenzia delle Entrate sul punto – da ultimo circolare n. 14/E del 6 maggio 2015 – secondo quanto analiticamente illustrato dal proponente nel proprio ricorso, al quale si rimanda).

La relazione ex art. 9, secondo comma, l. n. 3/12 della dott. Marco Scuri attesta la veridicità e la completezza dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, nonché la fattibilità del piano.

Sono stati depositati i documenti elencati all'art. 9, comma 2 e 3 l. n. 3/12 e pertinenti alla proposta presentata.

In particolare, la proposta è accompagnata dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, e dal certificato dello stato di famiglia. E' stata prodotta l'attestazione sulla fattibilità del piano.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori né atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

Per queste ragioni;

letto l'art. 10 l. n. 3/12 come modificata dalla l. n. 221/12;

dispone

1) la convocazione del debitore avanti a sé, giudice delegato alla procedura, per l'udienza del giorno **12 giugno 2018, ore 12,10**;

2) che la proposta di piano ed il presente decreto vengano **comunicati**, a cura dell'OCC, a tutti i creditori che hanno diritto di esprimersi sulla proposta, con le forme di cui al primo comma dell'art. 10 l. n. 3/2012 **entro il giorno 26 aprile 2018**, con avvertimento che i creditori destinatari della comunicazione potranno far pervenire, con telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec all'OCC dichiarazione sottoscritta del proprio consenso, o dissenso, **entro e non oltre il decimo giorno antecedente alla suindicata udienza di omologazione, con**

**l'avvertimento che in mancanza si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta del debitore nei termini in cui è stata loro comunicata;**

3) la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito *internet* del Tribunale di Bergamo;

4) che sino alla definitività dell'eventuale decreto di omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si comunichi al proponente ed all'OCC, dott. Marco Scuri.

Bergamo, 11 aprile 2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Bergamo, ~~11~~ 12 APR 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Maddalena Besozzi



Il giudice delegato  
Dott. Giovanni Ranzeri

